



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 26/05/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato, in data 26 settembre 2017, un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione e di averlo successivamente estinto, in via anticipata, in corrispondenza della rata n. 6 su complessive n. 120 rate mensili.

La parte ricorrente, esperito invano il reclamo presentato con nota datata 7 novembre 2019, ha dunque proposto ricorso all'ABF chiedendo il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.107,32, di cui € 379,62 a titolo di "commissioni accessorie" ed € 727,70 a titolo di "spese fisse". Il ricorrente ha inoltre richiesto la corresponsione degli interessi legali e la refusione delle spese legali per la somma di € 320,00.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario, confermata l'avvenuta estinzione in via anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 6, ha proposto proprie considerazioni sulla cd. decisione *Lexitor* della CGUE, sostenendo la sua inapplicabilità a livello nazionale. Ha rappresentato la trasparenza della documentazione contrattuale con riferimento ai costi del finanziamento e alla loro natura e ha eccepito la natura *up-front* delle spese d'istruttoria, nonché delle commissioni di intermediazione. Ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in relazione alla commissione di intermediazione e sostenuto la non spettanza delle spese legali.



L'intermediario ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione.

Dalla documentazione in atti si evince pacificamente l'integrale estinzione in via anticipata del prestito, più precisamente in corrispondenza della rata n. 6 su complessive rate n. 120. È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sul quale risultano timbro e sottoscrizione di un agente in attività finanziaria, e del modulo SECCI.

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art. 125-*sexies* TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, n. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035 dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre rilevare che, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, i costi di cui alle clausole relative alle commissioni contrattuali "di intermediazione" e alle "spese di istruttoria" sono da qualificarsi come *up front*. Ciò in quanto, in particolare, laddove la descrizione delle "commissioni di intermediazione" risulti assente, la valutazione circa la natura della clausola avviene tenendo conto del soggetto concretamente intervenuto sulla base del contratto e del SECCI, ovvero, nel caso di specie, un agente in attività finanziaria; con riferimento alle "spese di istruttoria", invece, la descrizione contrattuale risulta riferita esclusivamente ad attività di natura preliminare. Entrambe le voci di costo sono dunque da rimborsarsi secondo il criterio di calcolo degli interessi.

Preso atto che l'intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

